



*Ministero per i Beni e le  
Attività Culturali*  
Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e  
Paesaggio di Roma  
Piazza dei Cinquecento, 67 - 00185 Roma  
Tel. 06480201 - Fax 0648903504

Regione Lazio  
Direzione Regionale Valutazioni  
Ambientali e Ciclo Rifiuti  
Area Valutazione Impatto Ambientale  
Via del Tintoretto, 432  
00147 Roma  
[ufficiovia@regione.lazio.legalmail.it](mailto:ufficiovia@regione.lazio.legalmail.it)

MIBAC-SS-ABAP-RM  
TUTELA  
0023777 27/06/2019  
CI. 04.04.19/468

Prot. n. CI. ....

Rif.to Vs. prot. n. 0405046 del 28.05.2019  
Ns. prot. n. 33263 del 21.11.2017

**OGGETTO:** Roma – Municipio XV, Località Pian dell'Olmo– Piattaforma per lo smaltimento definitivo dei residui prodotti dal processo dell'End of Waste.

*Autorità procedente:* Regione Lazio

*Proponente:* Torre di Procoio s.r.l.

*Procedimento:* Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 27 bis D. Lgs. 152/2006

**Parere negativo – Conferenza dei servizi del 24.06.2019**

In riferimento al procedimento in oggetto si espone quanto segue.

Per la tutela paesaggistica:

Sistemi di paesaggio

L'area in oggetto ricade all'interno dei seguenti Sistemi di Paesaggio:

- Sistema del Paesaggio naturale di continuità: Fascia di rispetto delle coste marine, lacuali e dei corsi d'acqua ( art.35 del norme PTPR);

Obiettivi di tutela

**"Non è consentita la realizzazione di nuove discariche" Norme PTPR pagina 66 punto 4.8.2.**

Situazione vincolistica dell'area

E' sottoposta seguenti vincoli ai sensi della Parte Terza del D. Lgs 42/2004:

- Regio Decreto del 17.02.1910 "Fosso Fontana Larga o Pian dell'Olmo";
- Decreto ministeriale del 05.02.1985 "Procoio Altieri" (beni d'insieme);
- Decreto ministeriale del 12.05.1989 "Valle del Tevere" (beni d'insieme);

Prescrizioni di tutela

Le Norme del PTPR per l'ambito in questione dettano le seguenti disposizioni:

- L'articolo 35 al comma 6 prescrive che "I corsi d'acqua e le relative fasce di rispetto debbono essere mantenuti integri ed inedificati per una profondità di metri 150 per parte"; al comma 9 che: "nelle fasce di rispetto è fatto obbligo di mantenere lo stato dei luoghi e la vegetazione ripariale esistente"; al comma 15 che "le opere idrauliche e di bonifica indispensabili per i corsi d'acqua sottoposti a vincolo paesistico.....le opere indispensabili ai fini dell'eliminazione di situazioni insalubri e di pericolo per la sanità pubblica nonché le opere strettamente necessarie per l'utilizzazione produttiva delle acque sono consentite, previo nulla-osta rilasciato dagli organi competenti".

Le due torri di Procoio nuovo e Procoio vecchio probabilmente rientravano nel sistema dei posti di vedetta che mettevano in comunicazione la via Tiberina con la Flaminia e forse controllavano la stretta valle attraverso la quale nel Medioevo passava la strada che, all'incrocio con la Flaminia, varcava l'arco di Malborghetto.

Il termine di Procoio, usato nella campagna romana per indicare un ricovero di animali o una costruzione rustica con stalla per mucche o casali in muratura, testimonia il lungo utilizzo delle due torri e dell'intera tenuta. Il nome infatti fu assunto dal casale presente nell'area fin dalla metà del XIV secolo ed è ancora esistente.

Fino ai primi anni del '900 nella tenuta di Procoio nuovo, in particolare nella chiesetta, furono aperte delle scuole finalizzate alla alfabetizzazione di contadini di questa parte dell'agro romano che vivevano in capanne di paglia o in grotte ricavate nella roccia. Dopo il 1920 vi fu una generale riorganizzazione della tenuta ad opera di Camilla Altieri con conseguente trasformazione del paesaggio.

**Infine, proprio tra il Km 8 e 9 della via Tiberina recenti rinvenimenti (2009)** hanno documentato la presenza di una necropoli tardoantica impiantata su un luogo precedentemente utilizzato a scopo agricolo.

**Quanto sopra riportato evidenzia in maniera assoluta quali siano i valori storici ed archeologici della zona, i cui beni individuati e le relative fasce di rispetto sono compresi ed inseriti nel PTP n. 15/8 Valle del Tevere, approvato con la L.R. 24/98, in cui vengono comprese per legge le aree di interesse archeologico.** La zona in esame è individuata come "zona a tutela paesaggistica".

Il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) intende per Paesaggio quelle parti del territorio i cui caratteri distintivi derivano dalla natura, dalla storia umana e dalle reciproche interrelazioni nelle quali la tutela e valorizzazione del paesaggio salvaguardano i valori che esso esprime quali manifestazioni identitarie percepibili come indicato nell'art. 131 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio D.Lgs. 42/2004 ivi incluso il **Paesaggio archeologico del quale l'area di Pian dell'Olmo è un esempio.** Si conferma pertanto il parere negativo già espresso dall'Ufficio Tutela Paesaggistica.

I responsabili dell'istruttoria

*arch. Maria Cristina Lapenna*

*dott.ssa Marina Piranomonte*

IL SORINTENDENTE SPECIALE  
DIRIGENTE GENERALE

*Arch. Francesco Prosperetti*

